

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato sede giurisdizionale - Sez.VI -ha pronunciato la
seguente:**

DECISIONE

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza il Tar per il Veneto ha respinto il ricorso proposto dal cittadino extracomunitario D.Z. avverso il provvedimento del Questore di Padova del 4 luglio 2003 di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

xxxxx ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Padova si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, impugnato in primo grado, è stato fondato su un giudizio di pericolosità sociale del richiedente, desunto da un fatto oggetto di un procedimento penale.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che da tale fatto e dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emergessero sufficienti elementi per ritenere sussistente la pericolosità sociale del ricorrente e, conseguentemente, per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'appellante contesta l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e sostiene che i richiamati elementi siano inidonei a fondare la valutazione di pericolosità sociale al fine di negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Vengono dedotti i vizi della carenza di motivazione dell'impugnato provvedimento, dell'eccesso di potere e si sostiene che sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.

Le censure proposte con il ricorso in appello, che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.

Innanzitutto, l'effetto devolutivo del ricorso in appello fa perdere di rilievo la contestazione della sinteticità della motivazione della sentenza di primo grado, emessa in forma semplificata, potendo ogni aspetto non trattato essere esaminato in questa sede.

Passando al merito delle censure, si rileva che con l'impugnato provvedimento il Questore di Padova non si è limitato a richiamare la pendenza di un procedimento penale, concluso con sentenza di

patteggiamento, ma ha fatto diretto riferimento ai fatti, oggetto di quel processo, per giustificare il giudizio di pericolosità sociale.

In particolare, sono state richiamate le modalità del fatto (gravi lesioni personali causate ad un parente con un coltello da cucina) e i futili motivi che lo hanno determinato, per poi desumere che il cittadino extracomunitario sia socialmente pericoloso.

L'impugnato provvedimento è, quindi, adeguatamente motivato ed in alcun modo viziato da eccesso di potere.

Il giudizio di pericolosità del ricorrente è tratto correttamente da un fatto che, benché unico, risulta essere di particolare gravità ed obiettivamente idoneo a supportare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale giudizio non viene scalfito dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, fondata anzi sulla conferma dei fatti, sulla corretta qualificazione giuridica degli stessi e sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Alcun rilievo assume la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, fondati su presupposti diversi da quelli da valutare in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, come del resto ritenuto anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., n. 148/2008, secondo cui il fatto che la prognosi favorevole in merito all'astensione del condannato, nel tempo stabilito dalla legge, dalla commissione di ulteriori reati sia condotta, ai fini della concessione del beneficio della sospensione della pena, con criteri diversi da quelli che presiedono al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, non può considerarsi, di per sé, in contrasto con il principio di razionalità-equità, attesa la non coincidenza delle due suddette valutazioni).

3. In conclusione, l'appello deve, quindi, essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20-1-2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio.